Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 23 settembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 902.

Norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale ed adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, recante norme per l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856 e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273 e sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

CAPO I.

Disposizioni transitorie per il passaggio alla normale gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato.

Art. 1.

Il funzionamento dei Comitati speciali, di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, cesserà il 31 dicembre 1947, restandone limitato il funzionamento agli atti relativi a lavori e forniture commessi anteriormente al 30 giugno 1946.

Per i contratti relativi ai lavori ed alle forniture indicati nel comma precedente e per il loro perfezionamento restano in vigore fino al 31 dicembre 1947 le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 11, 12 e 18 del citato regio decreto-legge.

Per i lavori di recupero e rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati in Italia per eventi bellici le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 e sino al 31 dicembre 1947.

Per i lavori e le forniture relative ai materiali di armamento, equipaggiamento e vestizione del Corpo delle guardie di P. S., nonchè per le spese di impianto e di funzionamento dei campi di concentramento e quelle relative al casermaggio in economia delle Scuole allievi guardie di P. S. le disposizioni degli articoli 4, 6, 7, 10 e 17 del citato regio decreto-legge n. 856 potranno essere applicate anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946, e sino al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

I contratti stipulati ai sensi del precedente art. 1, comma 1 e 2, sono registrati gratuitamente conformemente a quanto disposto con l'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

Godranno altresì, della registrazione gratuita gli atti addizionali, quelli di riconoscimento di debito o di revisione di prezzi, le transazioni ed in genere gli atti relativi ai contratti registrati gratuitamente, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, numero 856, e del precedente comma, purchè stipulati e presentati alla registrazione non oltre il 31 dicembre 1947.

Per poter conseguire il beneficio medesimo occorre che tali atti facciano espresso riferimento oltre che al contratto principale anche al presente decreto, invocandone l'applicazione.

Le somme comunque trattenute in dipendenza del beneficio della registrazione gratuita, concesso con l'articolo 20 del precitato decreto-legge e dal presente articolo, non sono sotto alcun titolo ripetibili.

Art. 3.

Il privilegio generale, di cui all'art. 60 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, è mantenuto anche oltre il 1° luglio 1946, termine stabilito con l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, per i contratti stipulati in applicazione del citato regio decreto-legge e del presente decreto.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1947 hanno efficacia le disposizioni di cui agli articoli 77, 78 e 84 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, riguardanti beni immobili e mobili e la resa dei conti ad essi relativi.

Art. 5.

Le diminuzioni dei materiali, previste con l'art. 89 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, saranno regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo stesso sempre che dipendano da eventi verificatisi anteriormente al 30 giugno 1946 e gli adempimenti richiesti vengano effettuati entro il 31 dicembre 1947.

Art. 6.

La facoltà di avvalersi dei fondi residui per le spese di competenza, concessa al Ministero della difesa - Esercito - ai sensi del 3° comma dell'art. 94 del regio decreto legge 21 giugno 1940, n. 856, è prorogata fino al 31 dicembre 1947.

CAPO II.

Adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili ed in leggi speciali

(MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO)

Art. 7.

Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e con gli articoli 66, 98 e 371 del relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il limite di cui all'art. 265 del regolamento citato nel precedente comma è quintuplicato.

Art. 8.

Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'articolo 1 lettere *a*) e *b*) della legge 29 giugno 1940, n. 802, che reca modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato e quelli fissati con gli articoli 12 e 13, ultimo comma, del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796.

Art. 9.

Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione, custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896 in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83.

I limiti di somma stabiliti con il regolamento approvato con il regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè quelli fissati con il regio decreto 9 dicembre 1940, numero 1837, e con la legge 2 ottobre 1940, n. 1406, per l'unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sono decuplicati.

Nella stessa misura sono aumentati i limiti fissati con il regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione (canali Cavour), approvato con il regio decreto 29 marzo 1906, n. 121, ed integrato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 899.

Art. 10.

Per l'esecuzione dei lavori in economia ed urgenti per i canali dell'antico demanio e per il canale Cavour, regolati dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto del Ministro per le finanze del 1° marzo 1896, in dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83 e dal regio decreto 8 ottobre 1909, n. 712, valgono i limiti di somma stabiliti per i lavori della stessa natura relativi alle opere pubbliche.

Art. 11.

I limiti di somma stabiliti dal regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e modificato col decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, sono elevati nelle seguenti misure:

Art. 36, comma primo, da L. 30.000 a L. 100.000; art. 59, comma primo, da L. 3000 a L. 10.000 e comma terzo, quinto e sesto, da L. 10.000 a L. 20.000; art. 65, comma primo e terzo, rispettivamente da L. 3000 e lire 2000 a L. 10.000 e L. 5000; art. 74, comma quarto, da L. 3000 a L. 10.000; art. 92, da L. 5000 a L. 20.000; art. 93 da L. 5000 e L. 30.000, rispettivamente a lire 20.000 e L. 50.000; art. 104, comma primo, secondo e terzo da L. 5000, L. 30.000 e L. 2000 rispettivamente, a L. 20.000, L. 50.000 e L. 5000; art. 146, comma primo, da L. 12.000 a L. 36.000.

(MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE)

Art. 12.

Il limite di somma, stabilito con l'art. 2 della legge 22 maggio 1939, n. 812, per il parere dei Consigli di amministrazione dei conservatori di musica, è elevato da L. 3000 a L. 10.000.

E' decuplicato il limite di somma fissato con l'art. 4 del regolamento per le spese ad economia delle biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, e modificato con regio decreto 14 maggio 1922, n. 807, mentre sono aumentati, rispettivamente, a L. 100.000 e L. 300.000 i limiti di L. 10.000 e L. 50.000 stabiliti con gli articoli 2 e 5 del regolamento medesimo.

(MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO E MARINA)

Art. 13.

I limiti fissati con gli articoli 9, 11, 13, 23, 24, 26, 30, 31 e 40 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e modificato con il regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, sono decuplicati.

Nella stessa misura sono elevati i limiti stabiliti con gli articoli 23, 27, 30, 31, 34, 36, 38, 88, 214, 244, 296, 331, 570, 571, 748, 774, 776, 782, 789, 795, 796, 797, 809, 840, 877 e 901 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443 e successive modificazioni.

I limiti di cui agli articoli 107, 110 e 328 del regolamento citato nel precedente comma sono quintuplicati.

Art. 14.

Al regolamento per i lavori del genio militare, approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, sono apportate le seguenti variazioni:

i limiti di somma fissati con gli articoli 32, 40, 52, terzo comma, 53, 73, 74, 77, 79 e 92 sono decuplicati;

il limite di cui all'art. 52, quinto comma, è elevato a L. 20.000.

Il limite di L. 300.000, di cui al comma quinto dell'art. 40 delle condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, approvate con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 366, è decuplicato.

Sono decuplicati i limiti di somma fissati con gli articoli 167, 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico, approvato con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal regio decreto 3 aprile 1942, n. 556.

(MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA)

Art. 15.

Nel regolamento per i servizi degli arsenali delle basi navali e degli altri stabilimenti di lavoro e per l'amministrazione e la contabilità dei lavori e dei materiali, approvato con il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1898, sono stabiliti i seguenti maggori limiti:

all'art. 42, n. 3, L. 200.000 in luogo di L. 20.000;
all'art. 114, n. 3, L. 200.000 e L. 100.000, rispettivamente in luogo di L. 20.000 e L. 10.000; al n. 4, lire 10.000 in luogo di L. 1000 ed al n. 7, L. 50.000 in luogo di L. 5000;

all'art. 116, al n. 1, L. 80.000 in luogo di L. 8000, al n. 2, L. 750.000 in luogo di L. 75.000 ed al n. 3, L. 1.500.000 e L. 5.000.000, rispettivamente in luogo di L. 150.000 e L. 500.000.

Art. 16.

Il limite di somma di L. 2000 per piccole spese, di cui all'ultimo comma dell'art. 45 dell'ordinamento delle Direzioni e Sezioni di commissariato, approvato con il regio decreto 15 dicembre 1932, n. 2040, è elevato a L. 20.000.

(MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA)

Art. 17.

Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, concernente norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, e con l'art. 11, comma 2°, del regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729.

Art. 18.

I limiti di somma stabiliti con gli articoli 76, comma 1° e 156 comma 3°, del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici, approvato con il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, sono decuplicati, mentre quello fissato con l'art. 202, comma 3°, dello stesso regolamento è quintuplicato.

Art. 19.

I limiti di somma stabiliti con gli articoli seguenti del regolamento per i servizi ad economia dell'Aeronautica, approvato con il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805, sono elevati nella misura per ciascuno indicata:

art. 1, n. 21, da L. 6000 a L. 60.000; art. 3, comma 2° e 5°, da L. 6000 a L. 60.000; art. 9, comma 2°, da L. 500 a L. 5000; art. 10, comma 1°, da L. 2000 a L. 10.000.

Art. 20.

I limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 1°, lettera *a*) del regio decreto 4 luglio 1935, n. 1466, che reca norme per le deleghe di firma sono decuplicati, mentre il limite di cui allo stesso articolo, comma 1°, lettera *c*) è quintuplicato.

(MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE)

Art. 21.

Il limite di somma stabilito con l'art. 17 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per il parere da parte del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è decuplicato.

Sono quintuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 8 del regio decreto 16 settembre 1940, n. 1420, e con l'art. 4 del regio decreto 4 febbraio 1943, n. 300.

(MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO)

Art. 22.

I limiti di somma stabiliti con il regolamento per i servizi da farsi in economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative al cessato Ministero delle corporazioni, approvato con il regio decreto 13 giugno 1935, n. 1378, sono aumentati nelle seguenti misure:

art. 1 da L. 30.000 a L. 300.000, articoli 2 e 3 da L. 2000 a L. 6000 ed art. 4 da L. 200 a L. 2000 e da L. 1000 a L. 6000.

(MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI)

Art. 23.

Per il pagamento delle retribuzioni al personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi possono essere disposte aperture di credito in eccedenza al limite stabilito con l'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per importi fino a L. 20.000.000.

E' concessa sanatoria per gli ordini di accreditamento emessi durante lo stato di guerra ed a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 dall'Amministrazione medesima in eccedenza ai limiti suindicati.

Disposizioni finali.

Art. 24.

Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947.

Art. 25.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 76. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1947, n. 903.

Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 103, relativo al termine per la pubblicazione dell'elenco delle persone sottoposte o da sottoporre al procedimento di avocazione di profitti di regime.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 103;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine, stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, numero 103, è prorogato alla data in cui si verificherà la prescrizione dell'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di regime.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1947, n. 904.

Regolazione dei rapporti tra Comuni e appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzioni concessi al personale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno ed il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Salvo contrarie clausole del contratto di appalto, sono a carico dei Comuni, a decorrere dal 1° marzo 1947, gli aumenti delle retribuzioni e dei relativi contributi verificatisi dopo la conclusione dell'appalto a favore dei dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo.

Sono egualmente a carico dei Comuni gli oneri conseguenti alle variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei dipendenti degli appaltatori.

Art. 2.

A fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, i Comuni nei quali la gestione delle imposte di consumo è condotta in appalto, nonchè quelli per i quali trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, sono autorizzati ad istituire, previa approvazione dell'autorità di tutela, un'addizionale alle imposte di consumo entro il limite strettamente occorrente.

Art. 3.

La misura dell'addizionale è revisionata ogni semestre con decorrenza dal 1° luglio 1947. Essa può, inoltre essere sottoposta a revisione in rapporto alle variazioni subite dalle retribuzioni e dai relativi contributi, per effetto della applicazione della scala mobile.

Art. 4.

I Comuni che si avvalgono della facoltà attribuita dall'art. 2 debbono istituire nei propri bilanci apposito capitolo di entrata, nel quale dovranno affluire i proventi dell'addizionale. In corrispondenza di tale capitolo, i Comuni stessi debbono istituire altro apposito capitolo di spesa, destinato esclusivamente a sopperire ai maggiori oneri previsti nell'art. 1.

Art. 5.

Tanto negli appalti ad aggio che in quelli a canone fisso spetta agli appaltatori sul provento dell'addizionale un aggio in misura non superiore al 2 per cento, quando essi abbiano anche personale addetto a servizi ispettivi, di controllo o di amministrazione centrale.

La misura definitiva di tale aggio è stabilita, per ciascuna ditta, con decreto del Ministro per le finanze, sentiti i Comuni interessati ed esaminati i documenti che, nel termine di tre mesi dall'istituzione dell'addizionale prevista nell'art. 2, le ditte stesse dovranno esibire, a dimostrazione del maggior onere incontrato per l'organizzazione centrale.

Fino a quando non saranno stati emessi i suddetti decreti l'aggio resta fissato presuntivamente — e salvo successivo conguaglio — nella misura del 2 %.

Art. 6.

Gli appaltatori sono autorizzati a trattenere provvisoriamente, a titolo di acconto, sull'importo dell'addizionale, una somma pari ai maggiori oneri effettivamente sostenuti in dipendenza degli aumenti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Le eventuali eccedenze debbono essere versate ai Comuni alla fine di ogni mese.

Art. 7.

Gli appaltatori sono tenuti a presentare ai Comuni un rendiconto trimestrale dal quale dovrà risultare l'importo delle somme riscosse per l'addizionale prevista nell'art. 2 e delle somme trattenute a norma dell'articolo precedente, nonchè la dimostrazione degli oneri effettivamente sostenuti.

Il suddetto rendiconto deve essere riferito ai trimestri con scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8.

Qualora il rendiconto non riproduca esattamente gli elementi indicati nel precedente articolo o non sia stato presentato entro quindici giorni dalla scadenza del trimestre, sarà applicata all'appaltatore, con la procedura stabilita dall'art. 75 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, una pena pecuniaria da L. 2000 a L. 25.000.

In caso di recidiva, può essere dichiarata la decadenza dall'appalto secondo le norme stabilite nell'articolo 85 del citato testo unico.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 95. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 905.

Nomina degli ispettori generali per il servizio delle Intendenze di finanza.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il regio decreto 2 marzo 1933, n. 185;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4;

Visto il regio decreto 29 agosto 1942, n. 1168;

Ritenuta l'opportunità di modificare, temporaneamente, per esigenze di servizio connesse allo stato di guerra le norme che regolano la nomina degli ispettori generali delle Intendenze di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ispettori generali per le Intendenze di finanza sono nominati a scelta, sul parere del Consiglio di amministrazione, tra gli intendenti di I e II classe che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio quali titolari di una Intendenza di finanza.

Ai fini della nomina di cui al precedente comma è considerato valido anche il periodo di tempo durante il quale gli intendenti di II classe abbiano coadiuvato gli intendenti di I classe nella direzione dell'ufficio ovvero abbiano disimpegnato funzioni ispettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 71. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1947.

Inefficacia della fornitura eseguita dalla ditta Officina poligrafica di Ancona per conto della sedicente marina repubblicana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed in particolare l'art 4, secondo comma di esso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 341;

Ritenuta la necessità di dichiarare la inefficacia giuridica nei confronti della Marina della fornitura eseguita dalla ditta Officina poligrafica di Ancona nel maggio 1944 di 500 manifesti di chiamata alle armi della classe 1924 per conto della sedicente marina repubblicana e ciò in quanto nessuna utilità ha tratto e può comunque trarre la Marina militare dalla fornitura stessa, operata fra l'altro a favore di un ente ostile al Governo legittimo;

Decreta:

La fornitura di cui alla premessa è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 18 giugno 1947

Il Ministro: CINGOLANI

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, ad aprire una propria dipendenza in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Milano, via Gaetano Negri n. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3870)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Troina e Calascibetta (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il dott. Luigi Saitta fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Troina (Enna).

Il sig. Giuseppe Speciale fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calascibetta (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3874)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Chiavari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il sig. Cesare Parma e dott. Giacomo Bellagamba vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Chiavari;

Considerato che i suddetti signori Parma e Bellagamba sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori Cesare Parma e dott. Giacomo Bellagamba sono confermati, rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Chiavari, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3882)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Conferma in carica del presidente del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri e nomina del vice presidente e del sindaco del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori rag. Arnaldo Simeoni, Liberato Mongillo e Bartolo Perfetto vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri;

Considerato che i suddetti signori Simeoni, Mongillo e Perfetto sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

Il sig. rag. Arnaldo Simeoni è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri ed i signori Antonio Castelli fu Luigi e Antonio Giaccio fu Eligio sono nominati, rispettivamente, vice presidente e sindaco del Monte stesso, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3884)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Francesco Piacentini, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3756)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1947.

Revoca dei decreti 24 agosto 1945, 29 maggio 1946 e 10 agosto 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1945, con il quale, ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva », con sede in Milano, viale dei Mille, n. 27, e nominato sequestratario il rag. Moscheri Rinaldo;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1946, con il quale il predetto sequestratario è stato sostituito nell'incarico con il dott. Levi Ezio;

Visto il successivo decreto 10 agosto 1946, con il quale il dott. Levi Ezio è stato sostituito a sua volta con il dott. Cignozzi Enrico;

Ritenuto che nei confronti del sig. Sternheim Leo ricorre l'applicazione del decreto 10 maggio 1946 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118, del 22 maggio 1946, e deve quindi disporsi la revoca del sequestro;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i decreti 24 agosto 1945, 29 maggio 1946 e 10 agosto 1946, con i quali è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, e sono stati nominati sequestratari prima il rag. Moscheri Rinaldo e successivamente il dott. Levi Ezio ed il dott. Cignozzi Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 4 luglio 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio-Concordia », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio - Concordia », con sede in Roma, perchè considerata di prevalente interesse tedesco, e nominato sequestratario il sig. Marchisio Amedeo;

Ritenuto che la società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio-Concordia » ha documentato di essere una società austriaca e che pertanto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 29 luglio detto, deve disporsi la revoca del sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 308 del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 4 luglio 1945, con il quale è stata sottoposta a sequestro la rappresentanza italiana della società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio-Concordia », con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1947.

Concentrazione dell'esercizio assicurativo delle Società « Unione italiana di sicurtà marittima » e « Unione mediterranea di sicurtà », con sedi in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521;

Considerato che la Società per azioni « Unione mediterranea di sicurtà », con sede in Genova, e la Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano della seconda di dette imprese alla « Unione mediterranea di sicurtà »;

Considerato che la Società per azioni « Unione mediterranea di sicurtà » dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 26 giugno 1947 per notaio dott. Antonio Cassanello (n. 19594 di repertorio notarile, n. 8774 d'ordine) dal quale risultano le modalità e le condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Società anonima « Unione italiana di sicurtà marittime », con sede in Genova, mediante il trasferimento dell'intero portafoglio di detta impresa nella « Unione mediterranea di sicurtà », Società per azioni, con sede in Genova.

Roma, addì 12 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4026)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1947.

Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

Visti gli articoli 46 (comma 4°) e 47 delle convenzioni, stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti in data 23 aprile 1925, numeri 505, 506, 507, 508 e 509;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed il regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visti i decreti Ministeriali in data 20 giugno 1928 e 31 marzo 1947;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Attesa l'attuale particolare situazione tecnica degli impianti telefonici urbani;

Rilevata la necessità di adeguare le tariffe telefoniche alla presente situazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le reti urbane vengono suddivise, agli effetti dell'applicazione delle tariffe di abbonamento, nei seguenti quattro gruppi:

1° gruppo: reti con più di 10.000 abbonati;

2° gruppo reti con più di 2000 abbonati fino a 10.000 abbonati;

3° gruppo: reti con più di 500 abbonati fino a 2000 abbonati;

4° gruppo: reti con più di 25 abbonati fino a 500 abbonati.

Per le reti sinistrate da eventi bellici l'assegnazione ai singoli gruppi viene mantenuta sino a tutto il 31 dicembre 1947 quale era prima di ogni avvenuta distruzione, salvo che, in seguito a sviluppo successivo ed a ripristino della rete, questa possa acquistare diritto all'assegnazione al gruppo superiore.

Gli abbonati di ciascun gruppo vengono ripartiti in cinque categorie così determinate:

1ª *categoria*:

a) istituti di credito, banche e banchieri;

b) agenti di cambio, commissionari di borsa ed affini;

c) enti e società commerciali con capitale di almeno un milione di lire e loro agenzie e succursali, stabilimenti industriali ed opifici con oltre 100 operai, agenzie gestite in economia da società di assicurazione;

d) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di categoria extra o di 1ª categoria dalle competenti autorità e bars;

e) apparecchi in uso comune a più studi professionali separatamente intestati.

2ª *categoria*:

a) industriali e commercianti, enti e società commerciali con capitale inferiore ad un milione di lire, enti assicurativi di diritto pubblico e loro agenzie, agenzie delle società di assicurazione gestite in appalto i cui gerenti stipulino in nome proprio il contratto di abbonamento e figurino esclusivamente col proprio nome sull'elenco degli abbonati;

b) studi professionali, anche se esercìti nell'abitazione;

c) amministrazioni private;

d) cliniche private;

e) alberghi, pensioni, caffè, ristoranti e trattorie dichiarati di 2ª categoria dalle competenti autorità;

f) confederazioni, federazioni, associazioni, sindacati, unioni sindacali;

g) associazioni sportive, circoli di trattenimento e simili;

h) apparecchi di portineria;

i) aziende municipalizzate, nelle reti con oltre 2000 abbonati, per gli apparecchi assunti in abbonamento posteriormente al 1° luglio 1925;

l) tutti coloro non compresi nelle altre categorie.

3ª *categoria*:

a) alberghi e pensioni, caffè, ristoranti e trattorie non dichiarati di 1ª e 2ª categoria;

b) negozianti e rivenditori al minuto di generi alimentari e di abbigliamento con conduzione a tipo familiare, esclusi i generi di lusso;

c) artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria nella quale essi stessi lavorino con non più di tre dipendenti per i mestieri usuali, di cinque per i mestieri artistici;

d) proprietari, affittuari, che siano diretti coltivatori di fondi rustici e mezzadri;

e) professionisti esercenti nei primi tre anni dell'abilitazione alla professione.

4ª *categoria*:

a) abitazioni di privati e professionisti che non vi abbiano studio e gabinetto di consultazione;

b) enti pubblici di assistenza, eccettuate le opere pie comprese nella 5ª categoria;

c) parrocchie e conventi;

d) istituti privati di educazione e di istruzione;

e) società di mutuo soccorso;

f) Tiro a segno nazionale, Unione nazionale ufficiali in congedo, Associazione nazionale famiglie caduti, Associazione nazionale volontari di guerra, Associazioni d'arma e similari, Associazione nazionale partigiani d'Italia;

g) Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (Sede centrale e Direzioni provinciali);

h) istituti ed enti che non possono essere compresi nella 5ª categoria per la limitazione in essa indicata.

5ª *categoria*:

a) amministrazioni statali;

b) uffici dipendenti dalle amministrazioni medesime;

c) enti le cui spese gravino per intero sul bilancio dello Stato.

Per le amministrazioni, uffici ed enti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), vale la limitazione di cui all'art. 13 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 399;

d) amministrazioni comunali e provinciali; aziende municipalizzate non comprese nella 2ª categoria;

e) istituti di istruzione governativi, provinciali e comunali;

f) giornali politici e sportivi, quotidiani e agenzie di notizie, loro direttori, vice direttori, amministratori, redattori ordinari e corrispondenti ordinari che esercitino come attività unica o prevalente il giornalismo;

g) opere pie legalmente riconosciute;

h) Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, Unione italiana ciechi;

i) alti funzionari delle Amministrazioni di Stato che per ragioni di carica hanno il loro ufficio in casa.

Le Società concessionarie di zona sono inoltre tenute ad osservare le altre facilitazioni in materia previste dalle rispettive convenzioni all'art. 47.

Le tariffe da applicarsi nelle varie categorie delle reti appartenenti a ciascuno dei gruppi suddetti sono stabilite nella misura annua seguente:

Reti del 1° gruppo:

categoria	1ª	L.	25.200
»	2ª	»	16.128
»	3ª	»	12.096
»	4ª (singolo)	»	9.072
»	4ª (duplex)	»	6.048
»	4ª (multiplex)	»	5.040
»	5ª	»	8.064

Reti del 2° gruppo:

categoria	1ª	L.	20.160
»	2ª	»	14.112
»	3ª	»	11.088
»	4ª (singolo)	»	8.064
»	4ª (duplex)	»	5.040
»	4ª (multiplex)	»	4.032
»	5ª	»	7.056

Reti del 3° gruppo:

categoria	1ª	L.	13.104
»	2ª	»	9.072
»	3ª	»	7.056
»	4ª (singolo)	»	6.048
»	4ª (duplex)	»	4.032
»	5ª	»	5.040

Reti del 4° gruppo:

categoria	1ª	L.	11.088
»	2ª	»	7.056
»	3ª	»	6.048
»	4ª	»	5.040
»	5ª	»	4.032

Gli abbonati duplex e multiplex sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto, nell'ambito di un isolato di fabbricati.

Art. 2.

Per le reti nelle quali, ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è stata o verrà introdotta la tariffa a contatore, le singole categorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 % ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª categoria			n.	900
2ª	»		»	600
3ª	»		»	460
4ª	»	(singolo)	»	400
4ª	»	(duplex)	»	330
4ª	»	(multiplex)	»	250
5ª	»	*a*) *b*) *c*) *d*)	»	700
5ª	»	*e*) *f*) *g*) *h*) *i*)	»	400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere L. 5 eccezione fatta per gli abbonati della 5ª categoria per i quali detta tariffa è ridotta del 50 %.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

E' in facoltà della Società concessionaria di concedere alle grandi utenze la forfetizzazione trimestrale dell'importo delle conversazioni urbane di supero, da disciplinare mediante stipulazione di appositi accordi con gli abbonati stessi.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alle tariffe base di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli abbonati situati fuori dell'abitato dello stesso comune corrisponderanno oltre alle tariffe dovute, un supplemento di canone annuo di L. 300 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri della loro linea di collegamento oltre il limite dell'abitato, qualunque sia la categoria in cui sono classificati.

Gli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato pagheranno un supplemento di canone annuo di L. 300. Tale supplemento non è dovuto dagli abbonati delle categorie 4ª e 5ª.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto, per impianti nel perimetro dell'abitato è stabilito in misura pari al 75 % del canone annuo di abbonamento previsto dall'art. 1.

Per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato è dovuta, oltre al concorso suddetto, una quota supplementare non superiore al 75 % della spesa occorrente per il tratto di linea oltre detto perimetro.

Per spese di trasloco e subentro, salvo sempre quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6, il concorso a fondo perduto per spese di impianto è stabilito in misura pari al 50 % del canone annuo di abbonamento previsto nell'art. 1. Nel caso di trasloco, per impianti situati oltre il perimetro dell'abitato, è dovuta la quota supplementare prevista al precedente comma.

Art. 5.

Ogni qualvolta nel locale o nell'abitazione che il nuovo abbonato vada ad occupare esista impianto telefonico in funzione o risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data di domanda di nuova utenza, il compenso per spese di impianto rimane fissato in L. 2270 per gli abbonati classificabili nelle categorie 1ª e 2ª e in L. 1135 per quelle classificabili nelle altre categorie.

Art. 6.

Ogni qualvolta l'abbonato si trasferisca in abitazione o locale dove esista impianto telefonico in funzione o che risulti dismesso da non oltre due mesi dalla data della domanda di trasloco, il compenso per spese del trasloco stesso rimane fissato in L. 1510 per gli abbonati classificati nelle categorie 1ª e 2ª e L. 755 per quelli classificati nelle altre categorie.

Art. 7.

I canoni di abbonamento dovuti alle Società concessionarie per ciascun apparecchio in derivazione da apparecchi principali qualunque sia il numero complessivo, sono stabiliti nella misura di L. 1820 annue nelle reti con meno di 2000 abbonati e di L. 2420 nelle altre reti.

Nessun canone di abbonamento è dovuto per gli apparecchi interni indipendenti dalla rete urbana e per gli impianti supplementari ed accessori.

Art. 8.

I canoni di manutenzione e noleggio, dovuti alle Società concessionarie per gli impianti interni installati dalle Società stesse, sono stabiliti nella seguente misura comprensiva di ogni prestazione, onere e spesa:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice (compreso il commutatore)	1.360	1.360	1.360
b) derivazione intercomunicante con l'apparecchio principale o con alimentazione diretta dalla centrale urbana . .	—	2.640	2.640
c) impianti a centralino con alimentazione diretta dalla centrale urbana: fino a cinque apparecchi derivati, per ogni apparecchio	—	2.120	2.580
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno	280	280	280
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile)	460	460	460

E' dovuto inoltre, a titolo di compenso per l'impianto una volta tanto, il 75 % dei canoni annui complessivamente dovuti per l'abbonamento, manutenzione, noleggio.

Art. 9.

Per gli impianti interni di proprietà degli utenti o presi a nolo da installatori privati, è dovuto alla Società concessionaria, oltre il canone di abbonamento, quello di manutenzione stabilito nella seguente misura:

IMPIANTO INTERNO

	SISTEMA		
	A batteria locale	A batteria centrale	Automatico
	Lire	Lire	Lire
a) derivazione semplice . . .	640	640	640
b) impianti a centralino con alimentazione indipendente:			
1) per ogni apparecchio derivato avente anche la possibilità di inserzione diretta sull'urbana	1.660	1.820	1.900
2) per ogni apparecchio derivato, abilitato o non abilitato a parlare sull'urbana	600	1.140	1.660
c) impianti intercomunicanti a tasti e leve:			
a) per ogni apparecchio abilitato a parlare sull'urbana . .	1.820	1.820	1.820
b) per ogni apparecchio non abilitato	900	900	900
d) impianti speciali richiesti in più dall'utente: suonerie, ricevitori, commutatori, ed organi analoghi, per ciascuno . .	160	160	160
e) supplemento per apparecchio da tavolo (posta mobile) .	160	160	160

Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre 100 derivazioni ciascuno, di cui almeno 50 abilitate al servizio urbano o di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, le Società concessionarie possono consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

Qualora sorgano controversie al riguardo è ammesso il ricorso al Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

Nel caso previsto dal secondo comma è dovuta alle Società concessionarie, in aggiunta al canone di abbonamento, la somma di L. 160 per ogni derivazione abilitata, a titolo di rimborso della spesa per la sorveglianza tecnica.

Tale somma non potrà oltrepassare, in nessun caso, per ogni impianto, il limite massimo di L. 24.000 annue.

Art. 10.

Il canone per ogni derivazione interna a spina è stabilito, per qualunque gruppo di rete telefonica, nella misura di L. 760 annue.

Art. 11.

Derivazioni esterne. — Le derivazioni esterne in via normale non sono ammesse. Nelle reti policentriche con sottocentrali, le derivazioni esterne potranno essere concesse soltanto entro i limiti della zona di competenza della centrale o sottocentrale alla quale è collegato l'apparecchio principale.

Il canone per l'apparecchio derivato sarà uguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L. 300 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo nel qual caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba, per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore e della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

Derivazioni da portineria. — Sono ammesse derivazioni da apparecchi di portineria nel numero massimo di quattro e per soli usi privati.

Il canone per ogni derivazione è uguale alla metà di quello stabilito per la categoria 4ª.

Il compenso per spese di impianto è uguale al canone stesso determinato per la derivazione.

Art. 12.

Le tariffe stabilite dal presente decreto assorbono gli aumenti applicati in virtù del decreto Ministeriale 20 giugno 1928 dalla « Stipel » e dalla « Telve » per diritti di automatizzazione per le reti delle rispettive zone, nonchè quelli già accordati per le reti in corso di trasformazione.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 1947.

Dalla stessa data sono abrogati il decreto Ministeriale 31 marzo 1947, nonchè ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle previste dal presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1947

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MERLIN

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1947
Ufficio riscontro poste, registro n. 16, foglio n. 36 — FAGGIANI

(4101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena (Forlì), di un mutuo di L. 620.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4072)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Priverno (Latina), di un mutuo di L. 1.370.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4067)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rho ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 37, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Rho (Milano), di un mutuo di L. 760.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4068)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taggia (Imperia), di un mutuo di L. 1.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4069)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4070)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cisterna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cisterna (Latina), di un mutuo di L. 1.907.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4071)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia), di un mutuo di L. 3.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4073)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 196, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscotrecase (Napoli), di un mutuo di L. 2.650.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4074)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 204, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cardito (Napoli), di un mutuo di L. 419.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4075)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 13 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro 13, foglio 59, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Perugia, di un mutuo di L. 35.627.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4076)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 13 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1947, registro 13, foglio 60, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, di un mutuo di L. 26.298.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1947.

(4077)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1947, registro 12, foglio 228, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cagliari, di un mutuo di L. 67.125.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4078)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Giuseppe Mazzini » di Andria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1947, sono stati prorogati al giorno 30 ottobre 1947, i poteri conferiti al sig. Nicola Modugno, commissario della Società anonima cooperativa « Giuseppe Mazzini », con sede in Andria.

(4011)

Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Venezia riguardanti nomina e sostituzione del commissario della Società cooperativa autotrasporti « Alfa », di Mestre.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 agosto 1947, sono stati ratificati i provvedimenti adottati dal Prefetto di Venezia rispettivamente in data 6 febbraio e 15 aprile 1947, relativi alla nomina del rag. Mario Lagomartino a commissario della Società cooperativa autotrasporti « Alfa », con sede in Mestre, ed alla sua sostituzione con il sig. Luigi Pulese.

(4012)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Il Rinnovamento » di Isca sul Ionio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1947, è stato nominato commissario della Società cooperativa « Il Rinnovamento », di Isca sul Ionio, il dott. rag. Alfredo De Meo in sostituzione del rag. Domenico Gioffrè, dimissionario.

(4013)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa pescatori ed affini « Laguna di Lesina », con sede in Lesina, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 settembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa pescatori ed affini « Laguna di Lesina », in Lesina, e ne è stato nominato commissario il rag. Vincenzo Santoro.

(4014)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 11 settembre 1947, il sig. Marchiando dott. Michele è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

(3996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Lea Bassan fu Guglielmo, nata a Udine il 29 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Roma nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 54 — Data: 20 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione: Ranaldi Filippo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 8000.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 125, 126, 135 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Intendenza di Messina — Intestazioni: Mangano Antonino fu Natale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 3 — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 17 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Rieti — Intestazione: Pietrangeli Alberto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 20 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Sottosanti Michele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Cosenza — Intestazione: Mirabelli Alfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 422 — Data: 16 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Messina — Intestazione: Guttardo Gaetano Enrico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2748 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Pesaro — Intestazione: Piccari Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 665 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Catania — Intestazione: Grimaldi Orazio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito Red. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 8 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Venezia — Intestazione: Pasetti Gamba Amalia fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 420.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 settembre 1947

Il direttore generale: CONTI

(3960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Avviso di rettifica

Nell'avviso riguardante la 39ª estrazione delle cartelle 3,75% ordinarie di Credito comunale e provinciale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 10 settembre 1947, alla 15ª riga, ove è detto: «capitale nominale L. 95.000», leggasi: «capitale nominale L. 950.000».

(4053)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 settembre 1947 - N. 168

Argentina	87,50	Portogallo	14,20
Australia	1.129,10	Spagna	31,96
Belgio	7,99	S. U. America	350 —
Brasile	19,08	Svezia	97,23
Canadà	350 —	Svizzera	81,59
Danimarca	72,98	Turchia	124,43
Egitto	1.447,25	Unione Sud Afr.	1.402,45
Francia	2,9386		
Gran Bretagna	1.411,38	*Media dei cambi esportazione*	
India (Bombay)	105,70		
Norvegia	70,57	Dollaro	675,50
Nuova Zelanda	1.129,10	Sterlina	2.458,50
Olanda	131,77	Franco svizzero	175,50

Rendita 3,50 % 1906	75,575
Id. 3,50 % 1902	75 —
Id. 3 % lordo	65,30
Id. 5 % 1935	80,35
Redimibile 3,50 % 1934	65,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id. 5 % 1936	81,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,875
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,10
Id. 5 % convertiti 1951	94,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Graduatoria dei partecipanti al concorso a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 277, con il quale è stato indetto un concorso a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile, dei quali sette posti riservati a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la graduatoria di merito del concorso predetto formata dalla Commissione esaminatrice nominata con proprio decreto in data 31 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 25, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice fra i partecipanti al concorso a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo centrale della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile indetto con il decreto 3 ottobre 1946 citato in premessa:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Coeff. prove facoltative	Votazione complessiva
1	Bachi Giuliana	9,611	10	0,970	20,581
2	Izzo Pasquale	9,500	9,500	—	19
3	Delle Site M. Cristina	9,150	9,500	0,142	18,792
4	Cei Petrini Albertina	8,777	9,800	0,184	18,761
5	Previati Alessandro	8,316	8	0,184	16,500
6	Mugnai Brunilde	8,305	8	—	16,305
7	Pelliccioni Elvira	7,661	8,500	—	16,161
8	Valdinoci Santa	7,257	8,500	0,300	16,057
9	Petrangeli Alba	7,727	8	—	15,727
10	Mazzocchi Carmine	8,605	6,500	0,198	15,303
11	Contreas Francesco	8,666	6,500	—	15,166
12	Coscia Leonora	7,152	7,500	0,340	14,992
13	Talocci Laura	7,596	6,500	0,760	14,856
14	Anconetani Giuliana	7,095	7,500	—	14,595
15	Crispino Luigi	7,500	7	—	14,500
16	Basili Bianca	7,269	6,800	—	14,069
17	Majani Umberto	8,041	6	—	14,041
18	Galloni M. Bianca	7,800	6	—	13,800
19	Bisceglie Antonio	7,067	6,700	—	13,767
20	Petrignani Teresa	7,155	6,600	—	13,755
21	Magliocchetti Angelo	7,131	6,500	—	13,631
22	Alfani Alfredo	7	6,500	—	13,500
23	Randisi Laura	7,350	6	—	13,350
24	La Barbera Concetta	7,140	6	—	13,140
25	Rubino Francesca	7	6	—	13

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e in applicazione dell'art. 1 ultimo comma, del bando di concorso, per il quale sono riservati sette posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e tenuto presente l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, per il quale un terzo dei posti messi a concorso è riservato al personale civile non di ruolo, con le limitazioni e alle condizioni indicate nell'articolo stesso, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine sotto indicato, i seguenti candidati:

1) Bachi Giuliana;
2) Izzo Pasquale, avventizio 3ª categoria Ministero marina mercantile;
3) Delle Site M. Cristina, applicata di segreteria Istituto tecnico commerciale « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi »;
4) Cei Petrini Albertina;
5) Previati Alessandro;
6) Mugnai Brunilde;
7) Pelliccioni Elvira;
8) Mazzocchi Carmine, combattente;
9) Contreas Francesco, combattente;
10) Crispino Luigi, combattente;
11) Majani Umberto, combattente;
12) Bisceglie Antonio, combattente;
13) Magliocchetti Angelo, combattente;
14) Alfani Alfredo, combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine che segue, i candidati:

1) Valdinoci Santa;
2) Petrangeli Alba;
3) Coscia Leonora;
4) Talocci Laura;
5) Anconetani Giuliana;
6) Basili Bianca;
7) Galloni Maria Bianca;
8) Petrignani Teresa;
9) Randisi Laura;
10) La Barbera Concetta;
11) Rubino Francesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1947

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1947
Registro Marina mercantile n. 3, foglio n. 247. — CILLO

(4057)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.